

Ambito 11 dell'Emilia Romagna

Il coordinatore di Classe

Aspetti Giuridici

20 settembre 2021

DS Giovanni Fasan

La funzione docente

La funzione docente è «esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità»
(D.lgs. 297/94, art. 395)

La professionalità docente

Il profilo professionale del docente è «costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica».

(CCNL 7-10-2007, art. 27)

Obblighi di servizio

- Attività di insegnamento
- Attività funzionali all'insegnamento
- Attività aggiuntive (CCNL art. 30)

Attività d'insegnamento

Scuola dell'infanzia	= 25 ore
Scuola primaria	= 22 ore + 2
Scuola secondaria	= 18 ore

Non meno di 5 giorni a settimana

Attività funzionali all'insegnamento

L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; alla correzione degli elaborati; ai rapporti individuali con le famiglie.

Attività funzionali all'insegnamento

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

Partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

Attività funzionali all'insegnamento

La partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione».

Le 40 + 40 ore sono "vasi comunicanti"?

Possono rientrare nelle 40 ore dei CD, attività di formazione?

La formazione in servizio

Il comma 124 dell'art. 1 , L. 107/15, stabilisce che "la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale".

Il Piano Nazionale di Formazione (PNF) dei docenti chiarisce che **l'obbligatorietà non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno. Essa deve intesa come coerenza dell'attività formative con i contenuti del Piano Triennale dell'Offerta Formativa**, di cui fa parte anche "la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e la definizione delle risorse occorrenti".

La formazione in servizio

Si potrebbe pertanto intendere che **l'obbligo debba essere disposto dal collegio dei docenti delle singole istituzioni scolastiche in materia di formazione, compreso il numero di ore da fare rientrare nelle 40 ore funzionali del CD**

A tal proposito la proposta del MIUR di rendere obbligatorie cinque unità formative da 25 ore per un totale di 125 ore nel triennio non è presente nel Piano Nazionale di Formazione.

Attività funzionali all'insegnamento

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi

Attività aggiuntive

Sono prestate con il consenso dell'interessato.

Possono essere di insegnamento o funzionali all'insegnamento.

Sono compensate a carico del FIS o di finanziamenti dedicati

Diritti

- libertà di insegnamento
- retribuzione
- assistenza e previdenza; assentarsi per motivi legittimi
- mobilità territoriale e professionale
- elettorato attivo e passivo negli OOCC
- diritto allo studio
- diritti sindacali
- trattamento di quiescenza

Doveri

- rispetto del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione;
- assunzione del servizio;
- rispetto dell'orario di servizio;
- rispetto degli ordini superiori;
- segreto d'ufficio;
- partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;
- giustificazione delle assenze;
- incompatibilità con altri impieghi e con lezioni private;
- rispetto delle programmazioni didattiche;
- adozione dei libri di testo;
- rapporti con le famiglie degli alunni;
- compilazione del registro personale on line;
- rifiuto di doni o offerte da parte degli alunni o delle loro famiglie;
- assolvimento di tutti gli obblighi legati al profilo professionale;

Incompatibilità

DLgs 297/94, art. 58:

- Divieto di lezioni private ad alunni della scuola; richiedere autorizzazione al dirigente scolastico per lezioni ad altri. Nessun alunno può essere valutato da docenti che gli abbiano impartito lezioni private.
- Divieto di cumulo con altro impiego pubblico.
- Divieto di attività commerciale, industriale, professionale o di altro lavoro dipendente (consentiti incarichi in cooperative).
- Consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di libere professioni.

Responsabilità

Educativa (propria della professione)

Penale (è sempre personale)

Civile (danni)

Disciplinare (inadempienze)

Trasparenza degli atti

Ai sensi della Legge 241/1990, gli aventi titolo possono chiedere copia degli atti riguardanti se stessi o i figli minori.

Esempi di atti:

- verbali dei Consigli di classe;
- registri docenti (anche on line);
- verifiche scritte e griglie di valutazione.

La mancata corretta compilazione, può innanzitutto comportare responsabilità amministrativa e disciplinare.

L'obbligo di vigilanza

L'obbligo di sorveglianza sui minori che grava sul "precettore" trova, come anche quello facente capo ai genitori (di cui al 1° comma dell'art. 2048 c.c.), il proprio fondamento giuridico nel 2° comma dell'art. 2048 c.c., a mente del quale " I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"

L'obbligo di vigilanza

Secondo un principio più volte enunciato dalla Cassazione (ex multis Cass. civ. – Sez. III - Sent. 10/12/1998 n. 12424, Cass. civ. – Sez. III - Sent. 23/06/1993 n. 6937, Trib. Milano – Sez. V – Sent. 14/03/2002 n. 3452), “in tema di responsabilità civile ex art. 2048 cod. civ., il dovere di vigilanza dell’insegnante va commisurato all’età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto”.

L'obbligo di vigilanza

Quanto all'onere probatorio, vige la stessa disciplina prevista per i genitori. Infatti, "l'art. 2048 c.c., dopo aver previsto la responsabilità dei precettori e maestri per i danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, dispone che tali soggetti sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Peraltro, per vincere la presunzione di responsabilità (..), occorre la dimostrazione di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta, il che presuppone anche l'adozione, in via preventiva, di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa"

(Cass. civ. – Sez. III – Sent. 18/04/2001 n. 5668).

L'obbligo di vigilanza

Nello stesso senso Cass. civ. – Sez. III – Sent. 22/04/2009 n. 9542 (e conformemente anche Cass. civ. – Sez. III – Sent. 21/02/2003 n. 2657) a mente della quale “grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo non solo la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo (...) ma anche la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale (....)

L'obbligo di vigilanza

In particolare l'amministrazione scolastica non è liberata da responsabilità adducendo la mera natura repentina del movimento dell'alunno che ha provocato l'evento lesivo ma è necessario dimostrare l'avvenuta adozione di misure preventive necessarie a consentire sia la libertà dei movimenti degli allievi, sia l'ordinato svolgimento della lezione" (nella specie la S.C. aveva ritenuto sussistente la responsabilità degli insegnanti per culpa in vigilando nell'ipotesi in cui un alunno delle scuole medie, durante la lezione di educazione musicale, mentre teneva il flauto tra le labbra e apprestandosi a suonarlo, era stato colpito casualmente da un compagno con una gomitata che gli aveva procurato la rottura di due incisivi)

Sulla natura della responsabilità, sul danno cagionato dall'alunno a se stesso e sull'esclusione della legittimazione attiva degli insegnanti statali

Un approfondimento merita anche la natura della responsabilità (ed il conseguente regime probatorio), la quale muta a seconda che il danno sia cagionato dall'allievo ad un compagno oppure a se stesso. Copiosa e univoca la giurisprudenza sul punto che affronta la questione correlata della legittimazione passiva degli insegnanti statali statuendone la indiscutibile esclusione.

Sulla natura della responsabilità, sul danno cagionato dall'alunno a se stesso e sull'esclusione della legittimazione attiva degli insegnanti statali

NB, però....

Qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo, l'insegnante sarà successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto nel caso in cui sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave

Sulla natura della responsabilità, sul danno cagionato dall'alunno a se stesso e sull'esclusione della legittimazione attiva degli insegnanti statali

La giurisprudenza (Cass. civ. – Sez. III – Sent..03/03/2010 n. 5067; Cass. civ. – Sez. III – Sent..18/11/2005 n. 24456; Cass. civ. – Sez. III – Sent. 11/11/2003 n. 16947; Cass. civ. – Sez. III – Sent. 27/05/2003 n. 8397; Cass. civ. – Sez. III – Sent. 11/12/2002 n. 17620) chiarisce che all'atto dell'iscrizione dell'alunno a scuola si instaura tra lo stesso e l'istituto scolastico un vincolo negoziale e che tra insegnante e allievo si instaura altresì, per contatto sociale, un rapporto giuridico. In capo ad entrambi (scuola e docente) sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo.

Provvedimenti disciplinari irrogati dai docenti

Provvedimento quale reazione dell'ordinamento scolastico ad un comportamento del discente contrarie alle regole (norme giuridiche, norme regolamentari e ordine pubblico)

Provvedimenti disciplinari irrogati dai docenti

Le fonti: Dal Regolamento sugli alunni (R.D. 4 maggio 1925, n.653, art. 19)

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici, od offendano la disciplina, il decoro, la morale anche fuori della scuola sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:

- a) Ammonizione privata o in classe;
- b) Allontanamento dalla lezione;
- c) Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a cinque giorni;
- d) Sospensione fino a quindici giorni;
- e) Esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame;

Provvedimenti disciplinari irrogati dai docenti

- f) Sospensione fino al termine delle lezioni;
- g) Esclusione dallo scrutinio finale o da entrambe le sessioni di esame;
- h) Espulsione dall'istituto;
- i) Espulsione da tutti gli istituti del regno.

Provvedimenti disciplinari irrogati dai docenti

Le fonti: Art. 4 Statuto Studentesse e studenti DPR 249/1998, modificato dal DPR 235/2007

1.I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

Provvedimenti disciplinari irrogati dai docenti

Le fonti: Art. 4 Statuto Studentesse e studenti DPR 249/1998, modificato dal DPR 235/2007

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Provvedimenti disciplinari irrogati dai docenti

Le fonti: Art. 4 Statuto Studentesse e studenti DPR 249/1998, modificato dal DPR 235/2007

3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Provvedimenti disciplinari irrogati dai docenti

Le fonti: Art. 4 Statuto Studentesse e studenti DPR 249/1998, modificato dal DPR 235/2007

5. le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano; allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

La scuola a prova di privacy: vademecum del Garante



www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5_602002

La scuola a prova di privacy: vademecum del Garante

REGOLE GENERALI

Studenti e famiglie informate

Trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche pubbliche

Trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche private

Dati sensibili e giudiziari: alcuni esempi concreti

Diritto di accesso ai dati personali

Violazione della privacy

VITA DELLO STUDENTE

Iscrizione a scuole e asili

Temi in classe

Voti ed esami

Comunicazioni scolastiche

Disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento

Gestione del servizio mensa

Dalla scuola al lavoro

Curriculum e identità digitale dello studente

La scuola a prova di privacy: vademecum del Garante

MONDO CONNESSO E NUOVE TECNOLOGIE

Cyberbullismo e altri fenomeni di rischio

Smartphone e tablet

Immagini di recite e gite scolastiche

Registrazione della lezione e strumenti compensativi

PUBBLICAZIONE ON LINE

Pubblicità e trasparenza

Portale unico dei dati della scuola

Graduatorie del personale e supplenze

Pagamento del servizio mensa

Servizi di scuolabus

VIDEOSORVEGLIANZA E ALTRI CASI

Videosorveglianza contro furti e vandalismi

Questionari per attività di ricerca

Marketing e promozioni commerciali

Iscrizioni:

Nell'ambito della scuola pubblica non è necessario acquisire il consenso per trattare i dati personali ai fini dell'iscrizione o di altre attività scolastiche.

I dati richiesti non possono riguardare informazioni eccedenti e non rilevanti.

Temi in classe:

Non lede la normativa privacy l'assegnazione di temi in classe aventi ad oggetto il mondo personale o familiare dell'alunno. In caso di lettura in classe l'insegnante dovrà trovare il giusto equilibrio tra esigenze didattiche e tutela dei dati personali.

Restano comunque fermi gli obblighi di segreto professionale o d'ufficio e quelli relativi alla conservazione dei dati personali degli alunni contenuti nei temi.

Voti ed esami:

I voti e gli esiti degli esami sono pubblici. Tuttavia non possono essere pubblicate informazioni sullo stato di salute degli alunni.

Il riferimento a prove differenziate sostenute da studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento non va inserito nei tabelloni ma solo nell'attestazione da rilasciare allo studente

Comunicazioni scolastiche:

Il diritto-dovere di informare le famiglie sull'attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l'esigenza di tutelare la personalità dei minori.

È quindi necessario evitare di inserire nelle circolari dati personali che rendano identificabili, ad esempio, gli alunni coinvolti in casi di bullismo.

Pubblicazioni:

Non si può pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento del servizio mensa; né può essere diffuso l'elenco degli studenti che usufruiscono gratuitamente di tale servizio.

Gli istituti scolastici e gli Enti locali non possono pubblicare online gli elenchi dei bambini che usufruiscono dei servizi di scuolabus. Tale diffusione non può assolutamente essere giustificata affermando che si sta procedendo in tal senso solo per garantire la massima trasparenza del procedimento amministrativo.

Disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento:

Le istituzioni scolastiche devono prestare particolare attenzione a non diffondere materiale, così da non incorrere in sanzioni amministrative o penali. Non è consentito pubblicare online una circolare contenente i nomi degli studenti portatori di handicap.

Occorre fare attenzione a chi ha accesso ai nominativi degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), limitandone la conoscenza ai soli soggetti legittimati previsti dalla normativa.

Servizio mensa:

Gli enti locali che offrono il servizio mensa possono trattare – secondo quanto previsto nei rispettivi regolamenti - i dati sensibili degli alunni indispensabili per la fornitura di pasti nel caso in cui debbano rispondere a particolari richieste delle famiglie legate, ad esempio, a determinati dettami religiosi o a specifiche condizioni di salute.

Alcune particolari scelte, infatti (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a rivelare le convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere) dei genitori e degli alunni.

Dalla scuola al lavoro:

Su esplicita richiesta degli studenti interessati, le scuole secondarie possono comunicare o diffondere i dati relativi ai loro risultati scolastici e altri dati personali utili ad agevolare l'orientamento. Prima di adempiere alla richiesta, gli istituti scolastici devono comunque provvedere a informare gli studenti su quali dati saranno utilizzati per tali finalità.

Curriculum e identità digitale dello studente:

L'ultima riforma della scuola del 2015 ha istituito il cosiddetto "curriculum dello studente" che raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. Le modalità per la sua realizzazione sono demandate a un apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

L'utilizzo delle immagini durante le recite, laboratori didattici e viaggi di istruzione:

Non violano la privacy le riprese e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. In questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e in particolare sui social.

Registrazione delle lezioni e strumenti compensativi:

È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti...) e ottenere il loro esplicito consenso.

Nell'ambito dell'autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire l'utilizzo di apparecchi in grado di registrare.

In ogni caso deve essere sempre garantito il diritto degli studenti con diagnosi DSA o altre specifiche patologie di utilizzare tutti gli strumenti compensativi (come il registratore) di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati che li riguardano

Utilizzo dello smartphone:

L'utilizzo di cellulari, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma per fini personali.

Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l'utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all'interno delle aule o nelle scuole stesse.

La videosorveglianza a scuola:

L'INTERESSE DEGLI INDIVIDUI PREVALE SULLE ESIGENZA DI TUTELA DEL PATRIMONIO SCOLASTICO. È possibile installare un sistema di videosorveglianza negli istituti scolastici quando risulti indispensabile per tutelare l'edificio e i beni scolastici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.

Telecamere finte:

Installare una videocamera finta a scopo di deterrenza è vietato in quanto potrebbe condizionare immotivatamente il comportamento delle persone

Questionari per attività di ricerca:

La raccolta di informazioni personali, spesso anche sensibili, per attività di ricerca effettuate da soggetti legittimati attraverso questionari è consentita soltanto se gli studenti, o i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e conservazione dei dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate. Studenti e genitori devono comunque essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa.

Grazie per l'attenzione

Giovanni Fasan